



Gruppo Cassa di Risparmio di Asti  
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti  
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (interamente versato)  
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1  
Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,  
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,  
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
e-mail: [info@bancadiasti.it](mailto:info@bancadiasti.it) – indirizzo *internet*: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SULL'UNICO PUNTO DELL'ORDINE DEL  
GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL  
28 APRILE 2022**

*La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".*

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ("**CR Asti**" o la "**Banca**") per illustrare l'unico punto dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 28 aprile 2022, alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2022 in seconda convocazione

## **1. Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli:**

- **Art. 1 Denominazione – adeguamento testuale**
- **Art. 7 Organi della società – abrogazione regolamento cumulo incarichi**
- **Art. 11 Consiglio d'Amministrazione – adeguamento testuale e previsione quote di genere**
- **Art. 12 Elezione Consiglio d'Amministrazione – introduzione meccanismo elettorale per tutela del genere meno rappresentato**
- **Art. 14 Poteri del Consiglio d'Amministrazione – adeguamento testuale**
- **Art. 19 Presidente – introduzione requisiti e criteri di legge**
- **Art. 20 Amministratore Delegato – introduzione requisiti e criteri di legge**
- **Art. 21 Collegio Sindacale – previsione quote di genere e relativo meccanismo elettorale**
- **Art. 23 Direttore Generale – introduzione requisiti e criteri di legge**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare lo Statuto Sociale con l'obiettivo di recepire gli aggiornamenti intervenuti in ambito normativo e regolamentare.

**In merito alla modifica dell'ART.1:** proposta di un intervento di mero adeguamento lessicale e di rifinitura consistente nell'aggiungere l'acronimo "S.P.A." alla denominazione abbreviata "BANCA DI ASTI" attualmente contenuta nel testo dell'articolo in oggetto.

**In merito alla modifica dell'ART. 7:** proposta la soppressione del secondo comma del suddetto articolo, il quale prevede la predisposizione di un apposito regolamento destinato a introdurre e disciplinare specifici limiti al cumulo di incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tale iniziativa si giustifica in relazione al fatto che la materia trova oggi adeguata disciplina in appositi, autonomi testi regolamentari (si veda D.M. 169/2020 c.d. *Fit & Proper*). A seguito della soppressione del regolamento, troverà quindi applicazione il regime legale di divieto al cumulo di incarichi a far tempo dai prossimi rinnovi delle cariche medesime.

**In merito alle modifiche dell'ART.11:** proposta la modifica della formulazione dei commi 5) e 6), mediante l'introduzione di mere precisazioni testuali volte a sostituire l'attuale e generico rinvio a legge con un più circostanziato richiamo a disposizioni legislative *pro tempore* vigenti in relazione alla idoneità e indipendenza dei consiglieri.

L'ulteriore variazione proposta consiste nell'introduzione di un nuovo comma 7) [che tra l'altro rende necessario rinumerare i commi successivi dello stesso articolo 11: il 7) come 8), l'8) come il 9), e così via]. Tale nuovo comma 7) contribuisce a dare concreta attuazione alla regola in base alla quale si pone il vincolo che, nella composizione del Consiglio di amministrazione, il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia almeno pari

al trentatré per cento (33%): trattasi di novità introdotta mediante aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013). Il nuovo comma 7), pertanto, sancisce, in sede di formazione del Consiglio di Amministrazione, l'obbligatoria osservanza della suddetta quota del genere meno rappresentato, allo scopo altresì introducendo opportune approssimazioni di conteggio.

Al comma 9) [già comma 8)] si precisa, inoltre, che la verifica in merito alla adeguata composizione del Consiglio di Amministrazione debba condursi in base alla legislazione tempo per tempo vigente, quindi tra l'altro anche in relazione al rispetto del vincolo di quota di genere.

**In merito alle modifiche dell'ART. 12:** proposta l'introduzione di un nuovo comma 11), a fronte della necessità di introdurre un periodo finale all'attuale comma 1), ove si ribadisce l'obbligo di osservare la quota del trentatré per cento (33%) a favore del genere meno rappresentato anche in sede di formazione della lista dei candidati consiglieri, presentata ai sensi del primo periodo dello stesso comma 1). Tale nuovo comma svolge la funzione di imporre, in ogni caso, l'osservanza della quota di genere quand'anche essa risultasse disattesa per effetto della diretta applicazione delle ordinarie regole del voto di lista; tale riequilibrio sarà raggiunto utilizzando diversi criteri correttivi (quale ad esempio il meccanismo "a scalare"), che vengono puntualmente dettagliati.

Per effetto dell'aggiunta di tale comma 11), si renderà poi necessario rinumerare il comma successivo, da 11) a 12). A quest'ultimo comma, inoltre, si propone l'aggiunta di un ultimo periodo, in base al quale si prescrive l'osservanza delle quote di genere e degli amministratori indipendenti anche in sede di ricomposizione dell'organo per sostituzione di un numero inferiore alla metà dei consiglieri.

**In merito alle modifiche dell'ART.14:** proposta introduzione di varianti puramente lessicali:

- al comma 2), parte iniziale, al fine di contestualizzare alla legislazione "vigente" le funzioni gestorie non delegabili;
- alla lettera h) del comma 2) al fine di sopprimere la parola "comunque".

**In merito alla modifica degli ARTT. 19, 20 e 23:** proposta l'aggiunta, nei diversi articoli appena citati, di un nuovo comma 2) [che segue il comma 1) e impone la rinumerazione dei commi seguenti], ove precisato rispettivamente che il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale dovranno possedere i requisiti ed essere idonei allo svolgimento dei propri incarichi in funzione della normativa tempo per tempo vigente.

**In merito alle modifiche dell'ART.21:** proposta l'introduzione di un nuovo comma 2) in forza del quale si prevede che almeno un sindaco effettivo su tre, e almeno un sindaco supplente su due, sia espressione del genere meno rappresentato; si renderà quindi necessario rinumerare i commi successivi.

Proposto, inoltre, che la stessa regola di cui sopra sia applicata pure in sede di formazione delle liste per la nomina dei sindaci, mediante apposita modifica del comma 3) [già comma 2)]: in ciascuna lista, pertanto, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente dovranno essere espressione del genere meno rappresentato.

Proposta inoltre l'introduzione di un nuovo comma 8), avente la funzione di imporre in ogni caso l'osservanza della quota di genere quand'anche essa risultasse disattesa per effetto della diretta applicazione delle ordinarie regole del voto di lista; tale riequilibrio sarà raggiunto utilizzando diversi criteri correttivi, che vengono puntualmente dettagliati.

Per effetto dell'aggiunta di tale comma 8), si renderà necessario ulteriormente rinumerare i commi successivi.

Al comma 10) [già comma 8)], proposto che la sostituzione mediante subingresso del sindaco supplente avvenga in modo tale che sia garantita in ogni caso la presenza nel collegio del genere meno rappresentato, e questo anche se non sia stato adottato il metodo del voto di lista per la nomina. Inoltre, al termine dello stesso comma, si sostituisce al

generico rinvio a legge il richiamo alle disposizioni normative pro tempore vigenti, anche in tema di quota di genere.

Al comma 13 [già comma 11)] proposta introduzione di una formula che indichi i criteri di idoneità allo svolgimento della funzione di sindaco, in forza di un generale rinvio alla legislazione tempo per tempo in vigore evitando di riprodurre nel testo statutario elementi specifici di tale disciplina.

Al comma 15) [già comma 13)] proposto di adottare analogo rinvio generale e omnicomprendente alla legislazione vigente tempo per tempo al fine di indicare i criteri cui il collegio sindacale deve improntare la disciplina e l'adeguatezza del proprio funzionamento, escluso il riferimento a regolamenti interni della Banca.

Con delibera consiliare del 10 febbraio u.s., il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato le modifiche al proprio Statuto e in data 14 febbraio u.s. ha inviato l'istanza in relazione al progetto di modifica statutaria di cui sopra. L'Autorità di Vigilanza in data 1° aprile 2022, con lettera protocollo n. 0543621/22 ha rilasciato l'accertamento di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 387/1993.

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta.

\* \* \*

## STATUTO

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE - SEDE E DURATA</b> <b>ART.1</b></p> <p>1) La "CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.", oppure in forma abbreviata "BANCA C.R.ASTI S.P.A.", oppure "BANCA DI ASTI" indicabile con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica - di seguito denominata "Società" - è una società per azioni costituita ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto repertorio numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'Ente Cassa</p>	<p>1) La "CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.", oppure in forma abbreviata "BANCA C.R.ASTI S.P.A.", oppure "BANCA DI ASTI <u>S.P.A.</u>" indicabile con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica - di seguito denominata "Società" - è una società per azioni costituita ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto repertorio numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'Ente Cassa</p>

di Risparmio di Asti.

2) Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal competente organo della Cassa di Risparmio di Asti e approvato con D.M. 24 giugno 1992 n. 435834.

**TITOLO IV  
ORGANI DELLA SOCIETA'  
ART.7**

1) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Direttore Generale.

2) Limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono previsti da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

3) I flussi informativi tra gli organi della Società e all'interno degli stessi sono regolati da apposito Regolamento.

**TITOLO VI  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ART.11**

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 9 (nove) a 13 (tredici) membri, secondo la determinazione che viene stabilita dall'Assemblea; all'Assemblea spetta in via esclusiva anche la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

2) Spetta all'Assemblea determinare la durata in carica degli amministratori che non può essere superiore a tre esercizi; essi restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio relativo al mandato conferito.

3) Gli amministratori sono rieleggibili.

4) Per la loro nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca si osservano le norme di legge e del presente Statuto.

5) Agli Amministratori si applicano le disposizioni di legge in materia di requisiti di professionalità e onorabilità.

6) Salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 (un quarto) degli Amministratori debbono possedere requisiti di indipendenza; tali requisiti coincidono con quelli previsti dal codice civile per i sindaci. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima

di Risparmio di Asti.

~~2) Limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono previsti da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.~~

32) I flussi informativi tra gli organi della Società e all'interno degli stessi sono regolati da apposito Regolamento.

5) Agli Amministratori si applicano le disposizioni di legge normative vigenti in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di professionalità e onorabilità.

6) Salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 (un quarto) degli Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.; tali requisiti coincidono con quelli previsti dal codice civile per i sindaci. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5,

all'intero superiore.

7) Gli Amministratori non esecutivi devono acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dall'Amministratore Delegato ovvero, ove persona diversa, dal Direttore Generale, dal Collegio Sindacale e dalle altre funzioni di revisione e controllo interno.

Si considerano Amministratori non esecutivi coloro che non sono destinatari di deleghe e non sono coinvolti, neppure di fatto, nella gestione della Società o di sue controllate.

8) Il Consiglio di Amministrazione accerta e valuta l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza, secondo principi dettati da apposito Regolamento.

9) Qualora venisse a mancare nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

#### **ART. 12**

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma. In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) del numero totale dei Consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

diversamente si approssima all'intero superiore

7) Salvo diverse disposizioni normative, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore.

78) Gli Amministratori non esecutivi devono acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dall'Amministratore Delegato ovvero, ove persona diversa, dal Direttore Generale, dal Collegio Sindacale e dalle altre funzioni di revisione e controllo interno.

Si considerano Amministratori non esecutivi coloro che non sono destinatari di deleghe e non sono coinvolti, neppure di fatto, nella gestione della Società o di sue controllate.

~~89) Il Consiglio di Amministrazione accerta e valuta l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza~~ allo svolgimento dell'incarico, nonché l'adeguata composizione collettiva dell'Organo, e accerta la propria adeguatezza in termini di funzionamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, secondo principi dettati da apposito Regolamento

910) Qualora venisse a mancare nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma. In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) del numero dei componenti della lista totale dei Consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno il 33% (trentatré per cento) o ad altra percentuale tempo per

tempo normativamente prevista del numero dei componenti della lista, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11, affinché sia assicurato il rispetto della rappresentanza di genere.

2) Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione.

3) Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

4) L'Assemblea, prima di procedere alla votazione per la nomina degli amministratori, ne determina il numero entro i limiti indicati dall'art. 11, primo comma.

5) Qualora non siano presentate liste, ovvero sia presentata una sola lista che non abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto ai sensi di quanto previsto al successivo sesto comma, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6) Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

7) Qualora siano presentate due sole liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 7/8 degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; i restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalla restante lista, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa.

8) Qualora siano presentate più di due liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono

elencati nella lista stessa, i 5/6 degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

I restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero dei restanti Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse; i quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulteranno eletti tra questi, quelli della lista che non ha ancora ottenuto alcun Amministratore; se più liste si trovano in questa situazione, tra i candidati con pari quoziente risulta eletto quello più anziano di età.

9) Qualora sia presentata una sola lista risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società rispettivamente i Consiglieri indicati al primo e al secondo posto in tale lista se, fermo restando quanto previsto al precedente sesto comma, la stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Qualora siano presentate due sole liste, risulterà eletto Presidente della società il Consigliere indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella restante lista a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Qualora siano presentate più di due liste, sarà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella lista (diversa da quella di maggioranza) che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Nel caso in cui la seconda lista non sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società, risulterà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

10) Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma, inferiore a quello minimo previsto al comma primo del presente articolo, oppure in una o entrambe le liste che



abbiano ottenuto il maggior numero di voti non risulti eletto un amministratore indipendente, sarà eletto il candidato indipendente della medesima lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello non indipendente risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori indipendenti, si procederà applicando lo stesso meccanismo previsto dal comma precedente alle altre liste in ordine di voti raccolti, eventualmente ricominciando dalla lista che ne ha ottenuto il maggior numero, ove fosse necessario.

11) Non si applica il procedimento del voto di lista nell'ipotesi in cui si debba procedere alla sostituzione di meno della metà degli Amministratori ai sensi e nel rispetto dell'art.2386 Codice Civile o nel caso in cui l'Assemblea, nel corso del mandato conferito, decida di integrare il numero degli Amministratori sino al numero massimo previsto

11) Qualora, all'esito della votazione, risulti complessivamente nominato un numero di amministratori del genere meno rappresentato inferiore a quello minimo previsto all'art. 11, settimo comma, si procederà secondo quanto di seguito indicato:

a) nel caso sia stata presentata una sola lista saranno eletti i candidati del genere meno rappresentato della medesima lista che abbiano ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quelli del genere più rappresentato risultati ultimi tra gli eletti nella lista stessa (c.d. meccanismo "a scalare"), fino al raggiungimento della percentuale minima richiesta;

b) nel caso in cui siano state presentate più liste,

da ciascuna lista che elegga almeno due amministratori sarà eletto il candidato del genere meno rappresentato della lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa. Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, i consiglieri mancanti (per conseguire il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato) verranno tratti dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, applicando il meccanismo "a scalare".

~~11~~12) Non si applica il procedimento del voto di lista nell'ipotesi in cui si debba procedere alla sostituzione di meno della metà degli Amministratori ai sensi e nel rispetto dell'art.2386 Codice Civile o nel caso in cui l'Assemblea, nel corso del mandato conferito, decida di integrare il numero degli Amministratori sino al numero massimo previsto

dall'art.11, primo comma.

#### ART.14

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2<sup>a</sup> comma, codice civile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di adeguare lo Statuto a disposizioni normative, ove non comportino valutazioni discrezionali.

2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) l'approvazione dei piani pluriennali di indirizzo strategico e/o gestionale della Società;

c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei suoi compensi, su proposta dell'Amministratore Delegato, ove persona diversa;

d) la nomina e la revoca del o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Direttore Generale, ove persona diversa;

e) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro e del personale dipendente della Società;

f) le operazioni comportanti variazioni al perimetro di gruppo, l'assunzione e la cessione di altre partecipazioni, la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di società o enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza dell'Assemblea;

g) l'approvazione, la modifica, la risoluzione o il recesso concernenti accordi strategici di distribuzione o commercializzazione di prodotti o servizi bancari e finanziari di qualsiasi tipo;

h) la emanazione, ove non diversamente stabilito, dei Regolamenti interni, a eccezione di quello Assembleare e - comunque - con il parere preventivo degli organi sociali eventualmente interessati dai Regolamenti;

i) la determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle Società o enti del Gruppo ai fini della coerenza complessiva dell'assetto del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle

dall'art.11, primo comma. In tali casi vanno mantenute le percentuali di amministratori indipendenti e di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato di cui all'articolo 11, commi sesto e settimo.

2) Oltre alle attribuzioni non delegabili in forza di disposizioni normative vigenti, a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) l'approvazione dei piani pluriennali di indirizzo strategico e/o gestionale della Società;

c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei suoi compensi, su proposta dell'Amministratore Delegato, ove persona diversa;

d) la nomina e la revoca del o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Direttore Generale, ove persona diversa;

e) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro e del personale dipendente della Società;

f) le operazioni comportanti variazioni al perimetro di gruppo, l'assunzione e la cessione di altre partecipazioni, la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di società o enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza dell'Assemblea;

g) l'approvazione, la modifica, la risoluzione o il recesso concernenti accordi strategici di distribuzione o commercializzazione di prodotti o servizi bancari e finanziari di qualsiasi tipo;

h) la emanazione, ove non diversamente stabilito, dei Regolamenti interni, a eccezione di quello Assembleare e ~~comunque~~ con il parere preventivo degli organi sociali eventualmente interessati dai Regolamenti;

i) la determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle Società o enti del Gruppo ai fini della coerenza complessiva dell'assetto del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle

istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;  
l) l'eventuale costituzione di comitati interni;  
m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di conformità, di gestione dei rischi e di revisione interna, sentito il Collegio Sindacale e in osservanza a quanto stabilito dalla normativa di Vigilanza.

3) Oltre alle competenze riservate dalla legge o dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

4) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni.

nello stesso giorno.

## **TITOLO VII PRESIDENTE ART. 19**

1) Il Presidente ha, ai sensi del successivo art. 25, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

2) Svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali; presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno sentito l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori. Provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

3) In casi eccezionali dovuti a motivi d'urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni in merito ad affari o operazioni di gestione ordinaria purchè non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione ai sensi di legge o di Statuto.

4) Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

5) In caso di assenza o di impedimento del

istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;  
l) l'eventuale costituzione di comitati interni;  
m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di conformità, di gestione dei rischi e di revisione interna, sentito il Collegio Sindacale e in osservanza a quanto stabilito dalla normativa di Vigilanza.

2) Il Presidente possiede i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente.

~~23~~) Svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali; presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno sentito l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori. Provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

~~34~~) In casi eccezionali dovuti a motivi d'urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni in merito ad affari o operazioni di gestione ordinaria purchè non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione ai sensi di legge o di Statuto.

~~45~~) Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

~~56~~) In caso di assenza o di impedimento del

Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi il Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.

**TITOLO VIII  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
ART. 20**

1) Il Consiglio d'Amministrazione nomina tra i propri membri un Amministratore Delegato. Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona.

2) L'Amministratore Delegato sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio d'Amministrazione. Esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

3) Il mandato dell'Amministratore Delegato termina insieme a quello del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

In caso di assenza o impedimento l'Amministratore Delegato è sostituito dal Direttore Generale, ove persona diversa, o dai sostituti di quest'ultimo, a eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Amministratore Delegato.

**TITOLO IX  
COLLEGIO SINDACALE  
ART.21**

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

2) Per la nomina del Collegio Sindacale vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere tre candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti.

3) Le liste possono essere presentate solo da Soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale

Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi il Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.

2) —L'Amministratore Delegato possiede i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente.

23) L'Amministratore Delegato sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio d'Amministrazione. Esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

34) Il mandato dell'Amministratore Delegato termina insieme a quello del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

In caso di assenza o impedimento l'Amministratore Delegato è sostituito dal Direttore Generale, ove persona diversa, o dai sostituti di quest'ultimo, a eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Amministratore Delegato.

2) Salvo diverse disposizioni normative, 1 (uno) componente effettivo è espressione del genere meno rappresentato, come anche 1 (uno) sindaco supplente, in modo da garantire il rispetto della rappresentanza di genere-.

23) Per la nomina del Collegio Sindacale vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere tre candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti. Fra questi 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

34) Le liste possono essere presentate solo da Soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea unica o in prima convocazione.

4) Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

5) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6) Qualora siano presentate due o più liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaci da eleggere, uno effettivo e uno supplente, saranno tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati in tale seconda lista.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

7) Risulterà eletto Presidente del Collegio

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea unica o in prima convocazione.

45) Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

56) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

67) Qualora siano presentate due o più liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaci da eleggere, uno effettivo e uno supplente, saranno tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati in tale seconda lista.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

8) Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato un Sindaco effettivo del genere meno rappresentato, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà eletto Sindaco effettivo il candidato del genere meno rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ordine successivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato un Sindaco supplente del genere meno rappresentato di cui al secondo comma del presente articolo, sarà eletto Sindaco supplente il candidato del genere meno rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine successivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

79) Risulterà eletto Presidente del Collegio

Sindacale il Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

8) In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica di Presidente l'altro Sindaco effettivo eletto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea ovvero, in subordine, il Sindaco supplente subentrato eletto nella medesima.

Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, ovvero nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del voto di lista, con le maggioranze di legge e nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto e del principio di rappresentanza delle minoranze.

9) I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

10) Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza.

Il Collegio Sindacale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento delle verifiche e degli

Sindacale il Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

810) In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, che consenta di garantire la presenza del genere meno rappresentato, come previsto al comma 2 del presente articolo.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età, nel rispetto della normativa vigente. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, ivi compresa la diversità di genere, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica di Presidente l'altro Sindaco effettivo eletto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea ovvero, in subordine, il Sindaco supplente subentrato eletto nella medesima.

Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, ovvero nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del voto di lista, con le maggioranze di legge e nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto previsti dalla normativa vigente e del principio di rappresentanza delle minoranze e di genere.

911) I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

4012) Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza.

Il Collegio Sindacale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da



accertamenti necessari e riceve direttamente da questi adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

11) Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; inoltre, potranno essere eletti solo coloro che – alla data della deliberazione di nomina – risultino iscritti al registro dei revisori legali da almeno 5 (cinque) anni.

12) I Sindaci non possono assumere cariche, in organi diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

13) Il Collegio Sindacale disciplina il proprio funzionamento e accerta la propria adeguatezza - in termini di poteri, funzionamento e composizione - e valuta l'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni - sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza - secondo principi dettati da appositi Regolamenti approvati dal Collegio Sindacale medesimo.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

14) La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

**TITOLO X**  
**DIRETTORE GENERALE**  
**ART.23**

1) Il Direttore Generale assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e ne

questi adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

~~11) Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge normative vigenti in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; inoltre, potranno essere eletti solo coloro che – alla data della deliberazione di nomina – risultino iscritti al registro dei revisori legali da almeno 5 (cinque) anni ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico.~~

~~12) I Sindaci non possono assumere cariche, in organi diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.~~

~~13) Il Collegio Sindacale disciplina il proprio funzionamento, e accerta la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione e valuta l'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza secondo principi dettati da appositi Regolamenti approvati dal Collegio Sindacale medesimo singoli Componenti allo svolgimento dell'incarico, nonché l'adeguata composizione collettiva dell'Organo, e accerta la propria adeguatezza in termini di funzionamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.~~

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

14) La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

<p>riferisce al medesimo.</p> <p>2) Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa di diritto con funzioni consultive e propositive alle riunioni degli Organi Amministrativi e assiste a quelle assembleari.</p> <p>3) In particolare il Direttore Generale, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Statuto:</p> <p>a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale;</p> <p>b) istruisce i provvedimenti relativi al personale, di competenza degli organi sociali;</p> <p>c) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</p> <p>d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni immobili.</p>	<p><u>2) Il Direttore Generale possiede i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente.</u></p> <p>23) Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa di diritto con funzioni consultive e propositive alle riunioni degli Organi Amministrativi e assiste a quelle assembleari.</p> <p>34) In particolare il Direttore Generale, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Statuto:</p> <p>a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale;</p> <p>b) istruisce i provvedimenti relativi al personale, di competenza degli organi sociali;</p> <p>c) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</p> <p>d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni immobili.</p>
---	--

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

**delibera**

*di modificare gli articoli 1, 7, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 23 dello Statuto sociale come sopra specificati:*

\* \* \*

Asti, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Carlo Demartini